

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

32.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 5 MARZO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACE BIAGIO

INDICE

	Pag.
Saluto al Ministro e al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale	395
GRANDI, <i>Presidente della Camera</i> - PACE, <i>Presidente della Commissione</i> - BIGGINI, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i> .	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Indennità annua supplementare ai Rettori delle Regie Università e ai Direttori dei Regi Istituti dell'Ordine universitario (2329)	396
PRESIDENTE.	
Sostituzione della Tabella O annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 (2330)	397
PAGLIANI, <i>Relatore</i> .	
Collocamento dei direttori didattici nel grado IX, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditori agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dall'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano ». (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2331)	397
CAMBI, <i>Relatore</i> - POMPEI, DE CARLI, BIGGINI, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i> , BRIGNOLI.	

La riunione comincia alle 10.30.

(Sono presenti il Ministro e il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Biggini e Rispoli)

PACE, *Presidente*, comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Bonucci Arturo, Di Stefano Bernardino e Stagno; e che è in congedo il Consigliere Pentimalli.

Comunica pure che è tornato a far parte della Commissione il camerata Pagliani, al quale rivolge un cordiale saluto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

BRASS, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto al Ministro e al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Interviene il Presidente della Camera, GRANDI, il quale pronunzia le seguenti parole:

Domando al camerata Pace di lasciarmi per un minuto il suo posto di Presidente, per rivolgere, a nome della Camera e particolarmente della Commissione dell'educazione nazionale, il mio saluto affettuoso prima di tutto al nostro camerata Bottai, che, dopo tanti anni di lavoro indefesso ed intelligente, ha lasciato il suo ufficio di Governo, e quindi al nuovo Ministro, camerata Carlo Alberto Biggini. Assicuro il Ministro Biggini, a nome

mio, a nome del camerata Pace, di tutta la Camera, della nostra collaborazione affettuosa e costante, perchè la sua fatica sia coronata dal successo, che la sua intelligenza, la sua preparazione, la sua fede meritano pienamente. (Vivi applausi).

Un saluto altrettanto affettuoso rivolgo al camerata Rispoli, collaboratore del nuovo Ministro dell'educazione nazionale, e al camerata Del Giudice. (Applausi).

Il Presidente della Commissione, PACE, a sua volta dice:

Il Presidente della Camera ha autorevolmente espresso i sentimenti della nostra Commissione nei riguardi dei camerati Bottai e Del Giudice, che hanno lasciato il Governo, ed ha salutato calorosamente, per noi, i camerati Biggini e Rispoli. Potrei passare, senz'altro, all'ordine del giorno. Ma noi in Biggini ed in Rispoli amiamo soprattutto vedere i nostri colleghi di Commissione e compagni di lavoro fin dai primi tempi. Desideriamo, quindi, che al solenne saluto ufficiale, dato con tanta autorità e con tanto fervore dal nostro illustre Presidente, segua il saluto familiare della Commissione, la quale è veramente lieta di questo successo di due dei suoi componenti.

I camerati Biggini e Rispoli sanno, per diretta scienza, cosa significhi la collaborazione della nostra Commissione. Noi poniamo nel nostro lavoro il fervido desiderio di fare delle cose serie. Riceviamo i disegni di legge come organo di collaborazione istituzionale. Tutto quello che viene osservato intorno ad un disegno di legge, non soltanto a migliorarlo: è ispirato soltanto all'interesse per quella cosa, veramente divina, che è per tutti noi la cultura italiana. Sono convinto che il nostro desiderio appassionato di miglioramento, che ci ha indotto tante volte ad una fatica notevole e, soprattutto, ad assumere delle responsabilità, potrà ancora guidarci con la stessa tranquillità, da parte nostra, e con lo stesso spirito di possibilità concrete, che si sono manifestati nel passato.

Nei riguardi del camerata Rispoli dobbiamo dire che se ci duole di avere perduto in lui un assiduo e valorosissimo tecnico, siamo lieti di vederlo collaboratore fattivo dell'opera del Ministro Biggini per la Scuola italiana.

Un augurio formuliamo per noi e per il camerata Ministro: che egli ci dia relativamente poco lavoro, non perchè vogliamo poco lavorare, ma perchè siano proposte solo le leggi che il momento attuale richiede e consente.

Il Ministro dell'educazione nazionale, BIGGINI, così risponde:

Sono grato al Presidente Grandi per le cortesie parole che ha voluto rivolgermi e ringrazio il camerata Pace del suo cordiale saluto.

Ho fatto parte di questa Commissione, prima di passare alla Commissione del bilancio: conosco le particolari esigenze di lavoro di questa Commissione, composta di camerati che hanno la più viva sensibilità di fronte ai problemi della Scuola.

Desidero che la Commissione collabori veramente al lavoro che andrò svolgendo e che ogni qualvolta un progetto di legge sarà sottoposto a voi, possa sorgere dalla Commissione quell'apporto di pensiero e di esperienza che non può non giovare al miglioramento, al perfezionamento delle leggi.

Non so se potrò farvi lavorare poco, poichè tengo a dichiarare che tra l'opera di Bottai e la mia ci sarà continuità spirituale, in quanto a fondamento dell'opera mia e di quella di Bottai c'è la Carta mussoliniana della Scuola il cui spirito e le cui dichiarazioni gradualmente, ma fino in fondo, dovranno essere realizzati. Quindi, saranno man mano presentati i vari progetti di legge attinenti alla riforma degli ordinamenti scolastici.

Voi avete già approvato la riforma della Scuola media; vi troverete poi a dover affrontare la riforma degli altri ordini con quella gradualità e tempestività che riteniamo opportune e che le condizioni della guerra giustificano.

Rinnovo il ringraziamento al camerata Pace delle parole così benevole che ha voluto rivolgermi; lo ringrazio anche a nome del camerata Rispoli, e sono convinto che quella cordialità che ha improntato le vostre discussioni durante il ministero Bottai, continuerà a permanere e a caratterizzare i nostri lavori. (Applausi).

(Il Presidente Grandi si allontana).

Discussione del disegno di legge: Indennità annua supplementare ai Rettori delle Regie Università e ai Direttori dei Regi Istituti dell'Ordine universitario. (2329)

PRESIDENTE, in assenza del Relatore, Consigliere Pentimalli, riferisce sul disegno di legge, ricordando che con un provvedimento legislativo del 1937 fu data facoltà al Ministro di fissare per i Rettori delle Università e per i Direttori degli Istituti universitari una indennità di carica detratta dal provento delle sopratasse per esami, rientrante fra i cepti degli Enti universitari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La misura di questa indennità è compresa attualmente tra un minimo di 6,000 e un massimo di 20,000 lire annue, secondo l'importanza degli Istituti e, quindi, la somma di tempo e di lavoro connessa con la carica.

Dato lo straordinario afflusso di studenti verificatosi negli ultimi anni, è sembrato opportuno modificare questi limiti, portandoli da un minimo di 8,000 ad un massimo di 25,000 lire.

Si tratta di un provvedimento finanziario che non incide menomamente sul bilancio dello Stato, perchè concerne fondi amministrati direttamente dalle Università. D'altro canto, esso appare utile ed opportuno, in quanto il lavoro che attualmente impone (per l'accresciuta popolazione scolastica, per le molteplici necessità dell'insegnamento durante il periodo di guerra, per le frequenti sessioni di esami e altro) la carica di Rettore e di Direttore non è per nulla comparabile a quello che richiedeva nel passato.

Ritiene, pertanto, che la Commissione possa approvare senz'altro il disegno di legge, e pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sostituzione della tabella O annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592. (2330)

PAGLIANI, *Relatore*, ringrazia del saluto e rileva che l'odierno provvedimento, che sostituisce la tabella O annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, consta di due elementi: uno formale e uno sostanziale.

Il primo riguarda la cancellazione della voce che si riferiva all'Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma, ora disciplinata dalla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 866; nonchè la unificazione delle tabelle delle tasse di laurea dell'Istituto Orientale di Napoli, connessa con la riforma del suo ordinamento didattico.

L'elemento sostanziale concerne l'aumento della tassa di immatricolazione per l'Istituto medesimo da 150 a 300 lire, per uniformità con Istituti e facoltà affini.

Il provvedimento ha carattere di ordinaria amministrazione e merita, quindi, l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Collocamento dei direttori didattici nel grado IX, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditori agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dell'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano ». (2331)

CAMBI, *Relatore*. Il disegno di legge comprende tre ordini di provvedimenti. Il primo riguarda il collocamento dei direttori didattici nel grado IX del gruppo B; il secondo, la sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali; il terzo, il passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditori agli studi delle scuole gestite dall'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dall'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro romano ».

I primi due ordini di provvedimenti sono strettamente tra loro congiunti e rappresentano un necessario perfezionamento, inteso a colmare una lacuna verificatasi nella pratica applicazione della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675; e la Commissione non può che compiacersi vivamente di quest'opera di revisione di una scuola, che è basilare per il divenire del nostro popolo.

Il terzo gruppo di provvedimenti, che unifica la gestione delle scuole rurali, appare anch'esso ovvio e opportuno: propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

POMPEI pone in rilievo l'importanza del disegno di legge, che ristabilisce completamente l'unità della scuola, già in parte conseguita con la legge del giugno 1942, in virtù della quale anche gli insegnanti delle scuole rurali sono stati classificati come impiegati dello Stato e parificati nel trattamento finanziario e morale.

Ricorda che, in sede di discussione di quella legge, egli stesso fece presente l'opportunità, concretata poi in un emendamento, che — ai fini, appunto, della unificazione del trattamento dei maestri — anche le scuole istituite nell'Agro romano fossero incluse tra le scuole rurali che passavano alle dirette dipendenze dello Stato. Si compiace, per-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tanto, che l'odierno provvedimento attui questa unità totalitaria, ammettendo anche le scuole per i contadini dell'Agro romano nella grande famiglia della scuola e dei maestri italiani.

Desidera, tuttavia, rendersi eco di alcune riserve espresse in qualche settore interessato a queste scuole, sulla opportunità del loro passaggio dall'Ente per i contadini dell'Agro romano ai Provveditorati agli studi. Si teme, cioè, che — immettendo i maestri delle scuole rurali nella grande organizzazione magistrale italiana, con parità di trattamento — possa disperdersi quella specializzazione che s'è venuta creando nei suddetti insegnanti attraverso la lunga permanenza nelle scuole dell'Agro stesso; che l'unificazione possa creare un tipo di maestro standardizzato, non completamente edotto delle esigenze spirituali della scuola rurale.

Per suo conto, ritiene che questa preoccupazione sia infondata. L'articolo 8 della legge dice che « gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede »: si può essere certi, dunque, che i maestri rurali saranno mantenuti nelle loro sedi. Naturalmente, col problema della sede è connesso il problema dell'abitazione e della residenza del maestro sul luogo; bisognerà, per ciò, fare in modo che gli insegnanti rurali non siano dei commessi viaggiatori del sapere che vanno avanti e indietro, ma abbiano stabile permanenza in questi piccoli aggregati umani, dove molte volte i maestri rappresentano l'unica guida spirituale non solo dei ragazzi, ma anche delle famiglie e dove, quindi, la loro azione non deve svolgersi unicamente nelle ore e nei locali delle scuole, ma deve poter proseguire — per dir così — tutta la giornata.

In questo ordine di idee erano già le istruzioni impartite dal Ministro Bottai ai provveditori agli studi, che considerano l'abituale presenza dei maestri nei luoghi dell'insegnamento come la prima condizione materiale e morale perchè essi possano approfondire la propria coscienza rurale e trasfondere il proprio convincimento negli alunni e nelle loro famiglie.

In conclusione, pensa che dall'odierno provvedimento non possano trarsi che benefici risultati, primo fra tutti quello di elevare ancora nella considerazione generale questa benemerita categoria di maestri.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli da 1 a 4).

ART. 5.

Coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno prestato alla data del 30 giugno 1943-XXI, almeno tre anni di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale a norma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e disposizioni ulteriori, potranno essere assunti nel ruolo dei direttori didattici in seguito a concorso speciale, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, ai posti vacanti o che si renderanno tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943-XXII. Tali modalità sono quelle per i concorsi a posti di direttore didattico, di cui al Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e al Regolamento Generale approvato con Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297 e successive modificazioni. Il concorso sarà per titoli ed esami, e questi ultimi consisteranno in un colloquio.

A detto concorso potranno essere ammessi anche coloro che, pur sforniti del titolo di abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno però, alla data del 30 giugno 1943-XXI, non meno di 5 anni di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

PRESIDENTE avverte che — per uniformare col testo dell'articolo la dizione del secondo comma, là dove è detto « secondo quanto stabilito nei commi precedenti », e anche per maggiore chiarezza, sarà opportuno suddividere l'attuale primo comma in tre distinti capoversi, di cui il primo avrebbe termine alle parole: « 31 dicembre 1943-XXII » e il secondo alle parole: « e successive modificazioni », dalle quali comincerebbe il terzo.

Informa che il camerata De Carli ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Per coloro che abbiano la qualifica di ex combattenti o di squadristi la durata dello incarico di cui al 1° e al 4° comma è rispettivamente ridotto a due e a quattro anni ».

DE CARLI, pur non avendo presentato alcun emendamento al primo comma, rileva che — là dove si accenna ai tre anni di servizio qualificato ottimo o distinto — converrebbe specificare che si tratta di tre anni « scolastici »; e ciò per evitare che, in sede di registrazione dei decreti di nomina da parte della Corte dei conti, sorgano contrasti di interpretazione della disposizione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

D'altra parte, siccome l'anno scolastico dura dal 1° ottobre al 30 settembre, la data del 30 giugno ora indicata dovrebbe essere corretta col 30 settembre, tanto più che al 30 settembre si fa riferimento in un articolo successivo.

Quanto all'emendamento da lui proposto all'attuale secondo comma, il suo significato è così evidente che non richiede una particolare illustrazione. Si tratta di dare agli ex combattenti e agli squadristi il riconoscimento della maturità e del senso di responsabilità e di consapevolezza, che derivano da queste due qualità congiunte e che hanno grande incidenza nel definire la personalità e l'autorità del direttore didattico.

PRESIDENTE. È del parere che la data del 30 giugno possa rimanere, in quanto l'anno scolastico — anche se soltanto iniziato — va considerato sempre perfetto. Non crede neppure che occorra modificare il testo per specificare la interpretazione di « anno scolastico », perchè il concetto è di per sé ovvio. Comunque, chiede al Ministro se accetta le modificazioni e l'emendamento aggiuntivo proposti dal camerata De Carli.

BIGGINI, Ministro dell'educazione nazionale, accetta l'emendamento aggiuntivo. Accetta pure che l'espressione: « tre anni di servizio » sia modificata in: « tre anni scolastici di servizio ». Non crede, invece, che si debba correggere la data del 30 giugno.

PRESIDENTE avverte che, per uniformità, anche nell'attuale secondo comma — che diventerà quarto — dove è detto: « non meno di cinque anni di servizio », dovrà esser corretto: « non meno di cinque anni scolastici di servizio ».

(L'articolo, così emendato, è approvato — Si approva anche l'articolo 6).

ART. 7.

La delega a gestire scuole rurali e per adulti conferita all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta a norma dell'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni, e nell'articolo 14 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, cessa col 30 settembre 1943-XXI.

Dalla stessa data cessano inoltre di essere parificate alle Scuole di Stato le scuole rurali uniche per i contadini istituite nell'Agro romano e amministrato dall'Ente « Le scuole per i contadini » di cui all'articolo 11 del citato Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.

PRESIDENTE informa che è pervenuta alla Presidenza la proposta che l'articolo sia integrato con una disposizione per la sistemazione di alcuni maestri della Venezia Tridentina, provenienti da antiche istituzioni scolastiche, private e parastatali, dell'ex Impero. Non gli sembra che questa sia la sede per un provvedimento del genere, di indole assolutamente diversa; chiede, per ciò, al Ministro se crede di accettare la proposta.

BIGGINI, Ministro dell'educazione nazionale, non l'accetta.

(L'articolo 7 è approvato).

ART. 8.

Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi Provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede.

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

PRESIDENTE comunica che il camerata Brignoli ha proposto un emendamento perchè al comma 2 sia aggiunto in fine il seguente periodo:

« Quelli fra essi che appartengono a scuole gestite sino al 30 settembre 1943-XXI, dall'Ente Scuole per i contadini dell'Agro Romano situate nel territorio del Governatorato di Roma sono considerati come titolari di sede secondaria e, in via transitoria, possono continuare a prestare servizio nelle scuole cui attualmente sono assegnati, senza peraltro acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale. Pertanto i predetti insegnanti potranno essere trasferiti su domanda o per servizio in sedi secondarie della provincia di Roma od in altre provincie ».

BRIGNOLI afferma che il secondo comma dell'articolo è, in sé e per sé, ineccepibile, ma esige un chiarimento, senza il quale si determinerebbe una situazione di fatto non solo ingiusta, ma irrazionale.

Va, infatti, anzitutto, tenuto presente che, per l'articolo 2 della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, gli insegnanti delle scuole per i contadini sono stati inquadrati nel ruolo unico nazionale dei maestri elementari.

D'altra parte, per l'articolo 9 della stessa legge, le scuole elementari di Roma e di altri

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

7 capoluoghi di provincia sono state dichiarate appartenenti a sedi principali, a cui tutti gli altri insegnanti (appartenenti a sedi secondarie) possono accedere unicamente mediante concorso per titoli. Ora avviene che la maggior parte delle scuole per i contadini si trovano nel territorio del Governatorato di Roma, per cui, passando la loro gestione allo Stato, verrebbero ad appartenere a sede principale.

Ne consegue che i loro insegnanti acquisterebbero « ipso iure » il diritto ad essere considerati come appartenenti a scuole di sede principale e potrebbero persino aspirare al trasferimento senza concorso ad altre scuole nel centro di Roma. Ciò costituirebbe un ingiusto privilegio non solo nei confronti di tutti gli altri maestri di sede secondaria, ma anche nei riguardi degli altri insegnanti delle scuole per i contadini, che sono situate fuori del territorio del Governatorato di Roma.

Di qui l'emendamento inteso a stabilire che, mentre le scuole comprese in questo territorio sono da ritenere appartenenti a sede principale, i loro insegnanti debbono essere considerati come titolari di sede secondaria, anche se, in via transitoria, vengono confermati nella scuola in cui si trovano.

Circa le apprensioni riferite dal camerata Pompei sulla possibilità di un minor tono rurale di queste scuole in dipendenza degli eventuali trasferimenti di insegnanti, tale possibilità deve ritenersi superata dal fatto che questa ruralità non è più soltanto la caratteristica di una avanguardia, ma è diventata la sostanza di tutta la scuola italiana.

POMPEI, riferendosi a quanto ha già esposto e per mettere l'emendamento del camerata Brignoli in armonia col secondo comma dell'articolo, propone che esso sia modificato nel senso di affermare con maggiore precisione che questi maestri non acquistano il diritto al trasferimento in una sede principale. Pertanto, la dizione: « ... sono considerati come titolari di sede secondaria e, in via tran-

sitoria, possono continuare a prestare servizio nelle scuole cui attualmente sono assegnati, senza peraltro acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale », dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « sono considerati come titolari di sede secondaria senza quindi acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale ».

BRIGNOLI aderisce.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*, accetta l'emendamento Brignoli con la modificazione proposta dal Consigliere Pompei, confermando che il concetto della legge è che questa categoria di maestri non ha diritto, per il solo fatto di insegnare nel territorio del Governatorato di Roma, al trasferimento a sede principale.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 8 nel testo seguente:

Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi Provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede. Quelli fra essi che appartengono a scuole gestite sino al 30 settembre 1943-XXI, dall'Ente Scuole per i contadini dell'Agro Romano situate nel territorio del Governatorato di Roma sono considerati come titolari di sede secondaria, senza quindi acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale.

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Indennità annua supplementare ai Rettori delle Regie Università e ai Direttori dei Regi Istituti dell'Ordine universitario. (2329)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, l'indennità annua supplementare da corrispondere ai Rettori delle Regie Università e ai Direttori dei Regi Istituti universitari ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, potrà variare da un minimo di lire 8,000 ad un massimo di lire 25,000.

Sostituzione della tabella O annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592. (2330)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 29 ottobre 1943-XXII, la tabella O allegata al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è sostituita dalla seguente:

TABELLA O (art. 237).

Tasse e soprattasse scolastiche per i Regi Istituti universitari orientale e navale di Napoli

Tassa d'immatricolazione. . .	L. 300
Tassa annuale d'iscrizione . .	» 450
Tassa di laurea o di diploma .	» 300
Sopratassa annuale per esami di profitto (dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonché dagli studenti fuori corso che sostengano esami)	» 150
Sopratassa per esami di laurea o di diploma	» 75
Sopratasse di ripetizione: per ciascun esame di profitto	L. 20
per l'esame di laurea o di diploma	» 50
Tassa annuale per studenti fuori corso (dovuta dagli studenti fuori corso che chiedano la ricognizione della qualità di studente) . .	» 100

È, inoltre, dovuta la sopratassa speciale annua d'iscrizione ai sensi del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 226, aumentata a lire 350, giusta la legge 12 marzo 1942-XX, n. 234.

Collocamento dei direttori didattici nel grado IX, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dall'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano ». (2331)

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1943-XXI il ruolo del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, di cui alla Tabella A annessa al Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, è modificato come appresso:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Ispettori scolastici capi . .	73
VIII	Ispettori scolastici	205
IX	Direttori didattici	2010
		<hr/>
		2288
		<hr/>

Gli attuali primi ispettori scolastici ed ispettori scolastici saranno collocati rispettivamente nel grado VIII e IX del nuovo ruolo secondo l'ordine di anzianità, conservando la qualifica *ad personam*.

ART. 2.

I posti di direttore didattico si conferiscono mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi gl'insegnanti elementari che, forniti del titolo di abilitazione all'ufficio direttivo, abbiano un minimo di otto anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari pubbliche.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX il numero dei posti di grado IX annualmente stabilito nel ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare a norma dell'articolo 3, comma 2°, della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, è diminuito di 1710 posti, e, corrispondentemente, è aumentato di altrettante unità il numero di quelli previsti per il grado X dello stesso ruolo.

ART. 4.

Gli attuali direttori didattici saranno collocati nel grado IX della Tabella di cui all'articolo 1, successivamente agli ispettori scolastici, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, nei quantitativi e con le decorrenze appresso indicati:

1° gennaio 1943-XXI . . .	N.	548
1° gennaio 1944-XXII . . .	»	407
1° gennaio 1945-XXIII . . .	»	442
1° gennaio 1946-XXIV . . .	»	210

ART. 5.

Coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno prestatato alla data del 30 giugno 1943-XXI, almeno tre anni scolastici di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale a norma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e disposizioni ulteriori, potranno essere assunti nel ruolo dei direttori didattici in seguito a concorso speciale, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, ai posti vacanti o che si renderanno tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943-XXII.

Tali modalità sono quelle per i concorsi a posti di direttore didattico, di cui al Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e al Regolamento Generale approvato con Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297 e successive modificazioni.

Il concorso sarà per titoli ed esami, e questi ultimi consisteranno in un colloquio.

A detto concorso potranno essere ammessi anche coloro che, pur sforniti del titolo di abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno però alla data del 30 giugno 1943-XXI, non meno di cinque anni scolastici di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

Per coloro che abbiano la qualifica di ex combattenti o di squadristi la durata dello incarico di cui al 1° e al 4° comma è rispettivamente ridotto a due e a quattro anni.

ART. 6.

I vincitori del concorso verranno assunti come direttori didattici in prova nel grado X, gruppo B, e il collocamento di essi nel grado IX dei direttori didattici sarà disposto, secondo l'ordine di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1947-XXV.

ART. 7.

La delega a gestire scuole rurali e per adulti conferita all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta a norma dell'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, cessa col 30 settembre 1943-XXI.

Dalla stessa data cessano inoltre di essere parificate alle Scuole di Stato le scuole rurali uniche per i contadini istituite nell'Agro romano e amministrate dall'Ente « Le scuole per i contadini » di cui all'articolo 11 del citato Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.

ART. 8.

Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrate dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi Provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede. Quelli fra essi che appartengono a scuole gestite sino al 30 settembre 1943-XXI, dall'Ente Scuole per i contadini dell'Agro Romano situate nel territorio del Governatorato di Roma sono considerati come titolari di sede secondaria, senza quindi acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale.

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.